

## **Limite di spesa**

Art 1 co 187 Finanziaria 2008

“A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato (....) , le università (....), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di co.co.co., nel limite del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003 (...); questo importo limite, diviso per Struttura, viene fornito annualmente dall’Amministrazione.

Art 1 co 188

“(....) sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di co.co.co. per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del F.F.O. delle Università.

Sono esclusi dal computo ai fini del suddetto limite di spesa: gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, le prestazioni occasionali e professionali e gli incarichi finanziati con fondi propri.